

## Il Consiglio di Stato

### richiamati

- gli articoli 31 e 40 della legge federale del 28 settembre 2012 sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano (Legge sulle epidemie, LEp) e 40b e 43 della legge del 18 aprile 1989 sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario (Legge sanitaria LSan) che consentono l'adozione di provvedimenti per impedire la propagazione di malattie trasmissibili;
- gli articoli 20 e seguenti della legge del 26 febbraio 2007 sulla protezione della popolazione (LProtPop);

considerato che lo stato di necessità per l'intero territorio cantonale decretato dal Consiglio di Stato lo scorso 11 marzo 2020 (RG 1262) è stato prorogato con risoluzione n. 1648 del 27 marzo 2020 fino al 19 aprile 2020;

preso atto che l'Organizzazione mondiale della sanità l'11 marzo 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 una pandemia;

valutata l'evoluzione della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio cantonale;

richiamata la risoluzione governativa 1428 del 16 marzo 2020 che prevede, al dispositivo 6, che *“gli interessi di ritardo sui crediti fiscali, compresi, gli acconti non saldati, non saranno conteggiati per l'anno civile 2020, e precisamente a partire dal 01.03.2020 al 30.09.2020”*;

considerata l'opportunità di estendere la misura agli interessi di ritardo sui crediti fiscali maturati per tutto l'anno civile 2020;

preso atto della nota del Centro dei sistemi informativi e della Divisione delle contribuzioni del 6 aprile 2020;

sentito il coordinatore del Dipartimento delle finanze e dell'economia, il Direttore della Divisione delle contribuzioni e lo Stato maggiore cantonale di condotta (SMCC);

**risolve:**

1. Gli interessi di ritardo maturati per l'intero anno civile 2020 sui crediti fiscali, compresi gli acconti non saldati, non saranno conteggiati. Il presente dispositivo annulla e sostituisce il dispositivo n. 6 della risoluzione governativa n. 1428 del 16 marzo 2020;
2. La quota parte di interesse riferita all'anno 2020 già pagata dai contribuenti in base ai conteggi del mese di febbraio 2020 sarà riversata a favore della partita fiscale 2020 nella misura in cui è inferiore a 200 franchi. Gli importi superiori a 200 franchi saranno invece rimborsati;
3. Comunicazione:
  - Consiglio di Stato (decs-dir@ti.ch; dfe-dir@ti.ch; di-dir@ti.ch; dss-dir@ti.ch; dt-dir@ti.ch; can-sc@ti.ch)
  - Presidente del Gran Consiglio (tramite sgc@ti.ch)
  - Capo SMCC (polizia-segr@ti.ch)
  - Divisione delle contribuzioni (dfe-dc@ti.ch)
  - Centro dei sistemi informativi (silvano.petrini@ti.ch).


PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:



Christian Vitta

Il Cancelliere:



Arnoldo Coduri